

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1357

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VARGIU

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Presentata l’11 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge reitera un tentativo che non è affatto nuovo in questo Parlamento e che è chiaramente rivolto a garantire ai sardi una loro rappresentanza nel Parlamento europeo. Tale necessità è così sentita dai sardi al punto che lo stesso proponente è stato impegnato negli anni passati in un movimento popolare che ha raccolto le firme di sottoscrizione di una proposta di legge d’iniziativa popolare rivolta a ottenere il riconoscimento di un collegio elettorale autonomo per la Sardegna, che consenta di scindere i destini elettorali delle due maggiori isole italiane in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

L’attuale sistema elettorale, che accorpa Sicilia e Sardegna nella circoscrizione insulare, rende infatti molto difficile l’elezione di parlamentari sardi, sovrastati

nella raccolta delle preferenze individuali dai candidati siciliani che possono contare su un bacino elettorale regionale ben tre volte superiore. Tale anomalia che penalizza la Sardegna non creerebbe forse problemi particolari se non fosse che l’identità e le problematiche della Sicilia e della Sardegna sono storicamente molto differenti tra loro mentre, per contro, il Parlamento europeo è la sintesi di interessi differenti che rendono indispensabile la conoscenza delle realtà di tutti i territori che lo compongono, in particolare di quelli dotati di maggiore specificità, come la Sicilia e la Sardegna.

La mancata approvazione dei progetti di legge, d’iniziativa sia parlamentare sia popolare, che hanno avuto l’obiettivo della divisione del collegio elettorale insulare ha dunque comportato una profonda insoddisfazione per le negate istanze di rappre-

sentanza del popolo sardo, rischiando di affievolire la forte tensione ideale e morale verso l'Europa dei popoli, che ha sempre rappresentato una aspirazione convinta dei sardi.

La riflessione sulla mancata attuazione della riforma del collegio elettorale insulare e sulle persistenti esigenze di rappresentanza autonoma della Sardegna e dei sardi obbliga dunque oggi alla ripresentazione sostanziale del testo delle predette iniziative legislative, che riconoscono l'impegno politico, non ancora soddisfatto, di dare anche al popolo sardo il compiuto riconoscimento (previsto dalla normativa europea) del diritto a godere di un trattamento di rappresentanza differenziato, correlato alle profonde peculiarità del proprio, speciale stato di insularità.

A livello europeo tale riconoscimento aveva trovato in primo luogo riscontro nell'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, che assegnava alla Comunità il compito di « ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari » (ora articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro *status* di insularità. Il fatto che l'insularità sia una caratteristica comune di diverse regioni europee non comporta affatto che le specifiche misure di solidarietà e di sostegno adottate dall'Unione europea debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà; come lo stesso Parlamento europeo ebbe a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo gli svantaggi collegati al fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi alle differenti problematiche. Le aperture europee verso l'obiettivo di una « Europa delle regioni » hanno rafforzato il riconoscimento delle autonomie regionali e locali, le quali concorrono con gli Stati e con le istituzioni europee alla realizzazione del processo d'integrazione.

Un ulteriore riconoscimento della tutela delle regioni insulari è costituito dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302 e dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

All'evoluzione normativa europea tesa a dare dignità alle differenze tra i popoli e a proteggere le identità forti culturalmente, ma deboli sotto il profilo della consistenza numerica, non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Infatti, in base alla normativa vigente, la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, da cui consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, hanno un bacino elettorale inferiore rispetto a quello delle regioni più popolate.

Come già sottolineato, è questo il caso della Sardegna che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, difficilmente può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della propria insularità, ulteriormente rafforzati dalla circostanza che ai sardi sono stati riconosciuti sia l'autonomia speciale che lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

L'istituzione della circoscrizione Sardegna non è dunque una questione di parte, né il suo riconoscimento comporta la riduzione di diritti altrui (in particolare di quelli della Sicilia), che potrebbero comunque vedere riconosciuto un numero di rappresentanti eletti a Strasburgo coerente con la loro situazione demografica. L'istituzione di una circoscrizione Sardegna autonoma è dunque un problema che riguarda la qualità della nostra democrazia. Tale criticità emerse, peraltro in modo pacifico, anche durante l'*iter* istruttorio

nella 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nell'ambito dell'approvazione della legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ». In quella sede non si riuscì, tuttavia, a modificare la normativa vigente, per cui non si trovò il modo di garantire la rappresentanza di realtà re-

gionali assolutamente peculiari, come quella sarda. È per questo che l'obiettivo dichiarato della presente proposta di legge resta quello di assicurare alla regione autonoma della Sardegna, che conta una popolazione di circa 1.600.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale coincidente con il territorio della medesima regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

ART. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1

(Articolo 4)

« Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni		Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto-Trentino- Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia- Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche- Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo-Molise- Campania-Puglia-Basilicata-Calabria)	Napoli
V	Sardegna	Cagliari
VI	Sicilia	Palermo

»

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011510